

Autovelox: multa nulla se non è segnalato il dispositivo di rilevamento elettronico

Cassazione civile , sez. II, sentenza 31.05.2007 n° 12833

La Suprema Corte, con sentenza n. 12833 del 31 maggio 2007, ha respinto il ricorso proposto dal Ministero dell'Interno avverso la sentenza del Giudice di pace di Lagonegro del 26.11.04, che aveva annullato una multa per eccesso di velocità per la mancanza in loco di cartelli indicanti la presenza di autovelox.

La seconda sezione civile della Suprema corte ha ritenuto manifestamente infondato il ricorso, atteso che l'art. 4 L. 168/02, norma di natura imperativa, non lascia spazio a dubbi di carattere interpretativo: "l'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione all'automobilista".

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE II CIVILE

Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE Sentenza 31 maggio 2007, n. 12833 (Presidente Settini - Relatore Atripaldi) Svolgimento del processo

Il Ministero dell'Interno ha impugnato, nei confronti di I. A., con ricorso notificato il 5.1.06, la sentenza del Giudice di Pace di Lagonegro, depositata il 26.11.04, che aveva annullato il verbale di contestazione della violazione dell'art. 142/8 C.d.S. elevato dalla Pol. Strada.

Lamenta la violazione dell'art. 201 n. 1 bis lett. f) C.d.S. e art. 4 D.L. 121/02, dato che erroneamente il Giudice di Pace aveva ritenuto che la prescritta informazione agli automobilisti della presenza di autovelox fosse "condizione di legittimità dell'eventuale verbale di contestazione", senza considerare il carattere meramente organizzativo e precauzionale di detta norma, volto ad evitare che l'effetto "sorpresa", determini situazioni di pericolo per la circolazione.

L'intimato non resiste.

Attivata la procedura ex art. 375 c.p.c., il P.G. ha chiesto la trattazione del ricorso in P.U. Motivi della decisione

Il ricorso è manifestamente infondato alla stregua dell'inequivoco disposto dall'art. 4 L. 168/02, secondo cui l'utilizzazione ed installazione dei dispositivi di rilevamento elettronico della velocità deve essere data informazione agli automobilisti. Norma di carattere imperativo, che non consente all'interprete di disapplicarla in ragione di un'asserita, ma inespressa "ratio", che ne limiterebbe l'efficacia nell'ambito dei rapporti organizzativi interni alla p.a.; e la cui riscontrata inosservanza determina, come già rilevato dal Giudice di Pace, la nullità dell'opposto verbale, perché emesso in violazione di legge.

Il ricorso va, pertanto, rigettato.

L'omessa costituzione dell'intimato, esonera dalla liquidazione delle spese.